



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

SU PROPOSTA
DEI MINISTRI DELL'INTERNO, DELLO SVILUPPO ECONOMICO, DELLE
INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, DEL LAVORO E DELLE POLITICHE
SOCIALI, PER I RAPPORTI CON LE REGIONI E PER LA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE E L'INNOVAZIONE

VISTO il decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, recante il "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" e, in particolare, l'art.33 il quale al comma 1 prevede la possibilità di acquisire lavori, servizi e forniture facendo ricorso a centrali di committenza e, al comma 3, prevede la possibilità di affidare le funzioni di stazione appaltante di lavori pubblici ai Provveditorati interregionali per le opere pubbliche, già servizi integrati infrastrutture e trasporti (SIIT), o alle amministrazioni provinciali, nonché a centrali di committenza;

VISTO l'art.13 della legge 13 agosto 2010, n.136, recante il piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia, il quale stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri vengano definite le modalità per promuovere l'istituzione in ambito regionale di una o più stazioni uniche appaltanti (SUA), al fine di assicurare la trasparenza, la regolarità e l'economicità della gestione dei contratti pubblici e di prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose nell'economia legale;

CONSIDERATO che la stazione unica appaltante (SUA) con le funzioni previste dall'art. 33 del decreto legislativo n.163/2006, come richiamato dall'art. 13 della legge 13 agosto 2010, n.136, può svolgere un ruolo essenziale per promuovere ed attuare interventi idonei a creare condizioni di sicurezza, trasparenza e legalità favorevoli al rilancio dell'economia e dell'immagine delle realtà territoriali ed al ripristino delle condizioni di libera concorrenza, anche assicurando, con un costante monitoraggio, la trasparenza e la celerità delle procedure di gara e l'ottimizzazione delle risorse e dei prezzi;

Vista l'intesa sancita in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'art.3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, nella riunione del ;

DECRETA

Art. 1

(Finalità e modalità di promozione della Stazione Unica Appaltante)

1. Il presente decreto è finalizzato a promuovere l'istituzione in ambito regionale di una o più Stazioni Uniche Appaltanti, di seguito denominate SUA, con modalità che ne



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

incentivino una maggiore diffusione anche attraverso la sensibilizzazione delle amministrazioni aggiudicatrici.

2. L'individuazione delle attività e dei servizi della SUA, unitamente all'indicazione degli elementi essenziali delle convenzioni tra i soggetti che vi aderiscono, mira ad agevolare una maggiore diffusione, in modo da perseguire l'obiettivo di rendere più penetrante l'attività di prevenzione e contrasto ai tentativi di condizionamento della criminalità mafiosa, favorendo al contempo la celerità delle procedure, l'ottimizzazione delle risorse e il rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro.
3. Sono fatte salve le normative regionali che disciplinano moduli organizzativi e strumenti di raccordo tra gli enti territoriali per l'espletamento delle funzioni e delle attività di cui al presente decreto, aventi lo scopo di garantire l'integrazione, l'ottimizzazione e l'economicità delle stesse funzioni, attraverso formule convenzionali, associative o di avvalimento.
4. Il Governo, le Regioni e Province autonome, le Province ed i Comuni, in sede di Conferenza Unificata, si scambiano annualmente, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lett. e) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dati ed informazioni relativi all'attuazione del presente decreto, con riguardo ai rispettivi ambiti di competenza.

Art. 2

(Stazione Unica Appaltante e soggetti aderenti)

1. Possono aderire alla SUA le Amministrazioni dello Stato, le Regioni, gli enti locali, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici, gli organismi di diritto pubblico, le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, da essi costituiti, gli altri soggetti di cui all'art.32 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, nonché le imprese pubbliche e i soggetti che operano in virtù di diritti speciali o esclusivi concessi loro dall'autorità competente secondo le norme vigenti. I predetti soggetti, ai fini del presente decreto, possono avvalersi delle disposizioni previste dall'art. 33, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
2. La SUA ha natura giuridica di centrale di committenza di cui all'art.3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, e cura, per conto degli enti aderenti, l'aggiudicazione di contratti pubblici per la realizzazione di lavori, la prestazione di servizi e l'acquisizione di forniture, ai sensi dell'articolo 33 del medesimo decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, svolgendo tale attività in ambito regionale, provinciale ed interprovinciale, comunale ed intercomunale.



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Art. 3

(Attività e servizi della SUA)

1. La SUA cura la gestione della procedura di gara e, in particolare, svolge le seguenti attività e servizi:
- a) collabora con l'ente aderente alla corretta individuazione dei contenuti dello schema del contratto, tenendo conto che lo stesso deve garantire la piena rispondenza del lavoro, del servizio e della fornitura alle effettive esigenze degli enti interessati;
 - b) concorda con l'ente aderente la procedura di gara per la scelta del contraente;
 - c) collabora nella redazione dei capitolati di cui all'articolo 5, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, laddove l'ente aderente non sia una Amministrazione aggiudicatrice statale e non abbia adottato il capitolato generale di cui al comma 8 del medesimo articolo 5;
 - d) collabora nella redazione del capitolato speciale;
 - e) definisce, in collaborazione con l'ente aderente, il criterio di aggiudicazione ed eventuali atti aggiuntivi;
 - f) definisce in caso di criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, i criteri di valutazione delle offerte e le loro specificazioni;
 - g) redige gli atti di gara, ivi incluso il bando di gara, il disciplinare di gara e la lettera di invito;
 - h) cura gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, ivi compresi gli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti in materia di affidamento dei contratti pubblici e la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa;
 - i) nomina la commissione giudicatrice in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
 - l) cura gli eventuali contenziosi insorti in relazione alla procedura di affidamento, fornendo anche gli elementi tecnico-giuridici per la difesa in giudizio;
 - m) collabora con l'ente aderente ai fini della stipulazione del contratto;
 - n) cura, anche di propria iniziativa, ogni ulteriore attività utile per il perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 1, comma 2;
 - o) trasmette all'ente aderente le informazioni di cui all'art. 6, comma 2, lett.a).

Art. 4

(Elementi essenziali delle Convenzioni tra enti aderenti e Stazione Unica Appaltante)

1. I rapporti tra SUA e l'ente aderente sono regolati da convenzioni. La convenzione prevede, in particolare:
- a) l'ambito di operatività della SUA determinato, con riferimento ai contratti pubblici di lavori, di forniture e servizi, sulla base degli importi di gara o di altri criteri in relazione ai quali se ne chiede il coinvolgimento nonché i rapporti e le modalità di comunicazioni tra il RUP ed il responsabile del procedimento della SUA;
 - b) le modalità di rimborso dei costi sostenuti dalla SUA;
 - c) gli oneri rispettivamente a carico dell'ente aderente e della SUA in ordine ai contenziosi in materia di affidamento;



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

d) l'obbligo per l'ente aderente di trasmettere alla SUA l'elenco dei contratti di cui alla lettera a) per i quali si prevede l'affidamento nonché l'obbligo per l'ente aderente di trasmettere, su richiesta della SUA, ogni informazione utile relativa all'esecuzione dei medesimi contratti.

e) l'obbligo per l'ente aderente di comunicare alla SUA le varianti intervenute nel corso dell'esecuzione del contratto.

Art. 5

(Forme di monitoraggio e di controllo degli appalti)

1. Ferme restando le forme di monitoraggio e di controllo degli appalti previste dalla normativa vigente, le Prefetture - UTG possono chiedere alla SUA di fornire ogni dato e informazione ritenuta utile ai fini di prevenzione delle infiltrazioni della criminalità organizzata. I dati e le informazioni ottenute possono essere utilizzate dal Prefetto anche ai fini dell'esercizio del potere di accesso e di accertamento nei cantieri delle imprese interessate all'esecuzione dei lavori pubblici.

Art. 6

(Collaborazione e coordinamento tra Amministrazioni)

1. L'ente aderente effettua la comunicazione di cui all'art. 4, comma 1, lett. d), contestualmente anche alla Prefettura - UTG competente per territorio con riguardo alla SUA.

2. La Prefettura-UTG, ferme restando le competenze già previste dalla legge ed al fine di favorire lo snellimento, la celerità e la trasparenza delle procedure:

a. mette a disposizione della SUA, con criteri di priorità, gli elementi informativi oggetto di attestazione ai sensi degli articoli 3 e 4 del d.P.R. n. 252/1998 sulle imprese partecipanti alle gare;

b. monitora le procedure di gara allo scopo di prevenire le infiltrazioni della criminalità organizzata e contrastare, in collaborazione con l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, eventuali intese tra le imprese concorrenti.

3. In relazione allo specifico contratto, il Prefetto, senza nuovi o maggiori oneri, in conformità alla normativa vigente, qualora lo ritenga opportuno per rafforzare le misure di prevenzione delle infiltrazioni della criminalità organizzata, può richiedere il supporto tecnico del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche competente per territorio e dell'Unità di verifica degli investimenti pubblici - Dipartimento dello sviluppo e coesione economica del Ministero dello sviluppo economico.



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

4. L'ente aderente può delegare l'attività di verifica del progetto, di cui all'art.112 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, anche al Provveditorato interregionale per le opere pubbliche competente per territorio laddove in possesso dei requisiti previsti dal comma 5 del citato articolo 112, con oneri a carico dell'ente aderente che può altresì avvalersi del supporto del medesimo Provveditorato per l'esame di eventuali proposte di varianti.
5. Con specifiche intese potranno essere condivise dalle Prefetture - UTG, SUA e ente aderente, ulteriori forme e modalità per rafforzare le misure di prevenzione delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell'economia legale.
6. Le Prefetture-UTG, per le attività del presente articolo, possono avvalersi anche della collaborazione degli Osservatori regionali dei contratti pubblici.